



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 31/32 del 19.6.2018

**Iter di formazione del piano regolatore portuale di cui alle linee guida allegate alla Delib.G.R. n. 63/22 del 25.11.2016 “Linee guida per l’elaborazione dei Piani regolatori Portuali per i porti di competenza regionale”.**

La Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f) della L.R. n. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, ha funzioni di programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione delle opere concernenti porti o specifiche aree portuali così come definiti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) relativamente alle competenze esercitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979.

Con la Delib.G.R. n. 56/32 del 29.12.2009, la Giunta ha stabilito di affidare in concessione ai Comuni la redazione dei piani regolatori portuali, i quali vi provvederanno secondo le linee guida regionali (Delib.G.R. n. 63/22 del 25.11.2016).

Il presente documento di dettaglio, integrativo delle linee guida regionali, disciplina - nelle more dell’adozione di disposizioni legislative regionali in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale - l’iter di formazione del piano regolatore portuale (di seguito: Piano o PRP) dei porti di competenza regionale definendo le attività da svolgere in ordine temporale, i relativi soggetti competenti, gli obiettivi e i risultati attesi in riferimento alle linee guida stesse.

Alla luce di quanto sopra si delinea il seguente iter di formazione del PRP.

1. Il Comune interessato alla predisposizione del PRP, manifesta la propria volontà a dotarsi di tale strumento pianificatorio, mediante **deliberazione di Consiglio Comunale**, nella quale, con espresso riferimento alle linee guida allegate alla Delib.G.R. n. 63/22 del 25.11.2016 “Linee guida per l’elaborazione dei Piani regolatori Portuali per i porti di competenza regionale” (di seguito: linee guida), si delinea l’articolazione del piano in relazione alle finalità strategiche, ai contenuti ed elaborati da allegare, agli ambiti da analizzare, ai criteri di pianificazione da soddisfare, ecc.
2. Il Comune trasmette la deliberazione di cui al precedente punto 1 alla Regione (Assessorato ai Lavori Pubblici e Assessorato degli EE.LL, Finanze e Urbanistica – Direzione generale degli EE.LL e Finanze), unitamente all’istanza di affidamento in concessione dell’elaborazione del piano e di avvio delle azioni di coordinamento finalizzate alla predisposizione del PRP, di cui all’articolo 15 delle linee guida, con particolare riferimento all’avvio del Tavolo di indirizzo.
3. La Regione (Assessorato degli EE.LL, Finanze e Urbanistica – Direzione EE.LL, con l’eventuale supporto dell’Assessorato dei Lavori Pubblici per gli aspetti di competenza), **con specifico atto convenzionale**, affida al Comune la redazione dei PRP, secondo le linee guida di cui alla Delib.G.R. n. 63/22 del 25.11.2016, mantenendo la competenza all’adozione e all’approvazione del PRP.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Il **Tavolo di indirizzo**, è **convocato** e **coordinato**, anche in più sedute, dalla Direzione generale degli EE.LL e Finanze, su istanza del Comune interessato. Al Tavolo **partecipano** gli Assessorati regionali competenti a vario titolo sul tema della portualità (Lavori Pubblici, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, EE.LL, Finanze e Urbanistica, Ambiente, Turismo, Artigianato e Commercio, Trasporti, Agricoltura – settore pesca e ogni altro Assessorato che può essere convocato, di volta in volta, in relazione a specifiche competenze) e il/i Comune/i interessato/i. Ad ogni seduta del tavolo dovrà essere elaborato un verbale sintetico. Il Tavolo ha come **obiettivo** di garantire l'affiancamento per la stesura del piano, la conformità alle linee guida mediante la definizione degli indirizzi e il coordinamento tecnico dei contenuti, nonché l'indicazione in merito alle procedure in materia di valutazione ambientale applicabili, con particolare riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui al D.Lgs n. 152 del 2006 e alla Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca) di cui al DPR 357 del 1997. In tale fase, il piano dovrà essere corredato dalla seguente **documentazione di supporto** (art. 13 linee guida):

- prima formulazione degli indirizzi e degli obiettivi generali e specifici da soddisfare;
- inquadramento generale degli ambiti portuali;
- stato attuale del porto o dell'area interessata e criticità di varia natura (ambientali, paesaggistiche ecc) riferibili all'ambito di competenza e di efficacia del Piano;
- stralcio della pianificazione vigente;
- documentazione fotografica dello stato di fatto.

Il lavoro del tavolo di indirizzo si conclude con il raggiungimento dei seguenti risultati (art. 9 linee guida):

- Sviluppo della mappa degli obiettivi generali e specifici;
- Sviluppo del quadro conoscitivo dello stato attuale sulla realtà portuale rispetto alle varie aree tematiche;
- Individuazione soluzioni alternative di piano;
- eventuali simulazioni fotografiche o su video animati delle soluzioni proposte;
- studio della fattibilità tecnica ed economica della soluzione infrastrutturale prevista tra le alternative possibili anche sulla base di eventuali studi meteo marini;
- Individuazione della soluzione preferenziale di piano;
- Attivazione preliminare, a cura del Comune, in qualità di autorità procedente, del procedimento di VAS o di quello di verifica di assoggettabilità a VAS, previsti, rispettivamente, ai sensi rispettivamente degli artt. 10 e 7 dell'Allegato C alla DGR 34/33 del 07.08.2012.

5. Il Comune, nell'**ambito** delle azioni di coordinamento (Art. 15 delle linee guida) procede alla trasmissione dell'istanza di avvio del **Tavolo di coordinamento** alla Direzione generale degli EE.LL e Finanze, la quale **convoca** e **coordina** il suddetto Tavolo. Al Tavolo **partecipano** gli stessi Enti regionali e comunali del precedente Tavolo di indirizzo e gli altri Enti o Amministrazioni interessati alla



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

stesura del piano (Art. 15 delle linee guida), anche deputate, per legge, al rilascio di pareri presupposti comunque denominati, compresi i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) di cui all'art. 5, comma 1, lett. s) del D.Lgs n. 152 del 2006. Ad ogni seduta del tavolo dovrà essere elaborato un verbale sintetico. Preliminarmente, in tale sede si delinea il percorso da seguire ai fini dell'elaborazione del piano e dei relativi endoprocedimenti, si approva un cronoprogramma di massima, tenuto conto anche delle tempistiche in capo ai vari Enti competenti al rilascio dei suddetti pareri. Il Tavolo sarà articolato anche in più sedute, a seconda della tempistica prevista nel cronoprogramma.

Il Tavolo ha i seguenti **obiettivi**:

- garantire sinergia con altre Amministrazioni dello Stato o Enti competenti/interessati;
- stabilire i contenuti minimi del piano;
- concordare i contenuti del rapporto preliminare di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 152 del 2006 (Documento di scoping), ovvero del rapporto preliminare richiesto ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 del D.Lgs n. 152 del 2006).
- condividere le indicazioni da recepire nel piano;
- favorire celerità nell'approvazione del piano.

Il tavolo svolge, pertanto, funzioni di:

- consulenza;
- istruttoria;
- definizione degli scenari di sviluppo e condivisione degli ambiti da analizzare, unitamente ai criteri di pianificazione da soddisfare;
- individuazione di aspetti ambientali pertinenti (elementi di criticità e ambiti su cui si possa intervenire);
- valutazione della congruenza tecnica rispetto agli obiettivi fissati
- valutazione della congruenza tecnica rispetto alla pianificazione urbanistica vigente.

Qualora il Piano debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, il Comune procede secondo le modalità di cui all'art. 7 dell'Allegato C alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012. Nel caso di esito negativo della verifica (esclusione del piano dalla VAS), si procede all'iter di formazione del piano senza tener conto degli adempimenti connessi alla VAS. In caso di esito positivo (assoggettamento del piano alla VAS), si procede come di seguito riportato.

Per quanto riguarda la **documentazione di supporto** (art. 13 linee guida), nella fase iniziale del Tavolo di coordinamento, la proposta di piano (bozza) è condivisa nei suoi contenuti con i principali soggetti interessati, ai fini dell'avvio della consultazione preliminare con i SCMA di cui all'art. 13 del D. Lgs. 152/2006 e all'art. 11 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 (fase di scoping).



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il Comune **avvia la** fase di scoping secondo le modalità indicate all'art. 11 dell'Allegato C alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 e **convoca un incontro** con i soggetti competenti in materia ambientale (incontro di scoping), finalizzato a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare nel successivo rapporto ambientale. In sede di scoping saranno inoltre programmati eventuali ulteriori incontri da svolgersi. Alla convocazione all'incontro di scoping sono allegati, oltre al Rapporto Ambientale preliminare (Documento di scoping), anche i documenti di piano disponibili. La fase di scoping si conclude entro 90 giorni dall'invio del documento di scoping, salvo quanto diversamente concordato con i SCMA.

Successivamente alla fase di scoping, e durante tutte le sedute del Tavolo di coordinamento che dovessero rendersi necessarie, la proposta di piano sarà implementata, sia in esito alle osservazioni formulate da parte dei SCMA, sia con quanto necessario per poter acquisire i pareri presupposti definitivi, con la seguente documentazione:

- infrastrutture e opere;
- parametri edificatori;
- assetto della connessione e della nuova viabilità;
- rilievi batimetrici degli specchi acquei,
- eventuali simulazioni fotografiche o su video animati della soluzione proposta;
- modelli fisici e/o virtuali delle nuove infrastrutture od opere previste dal piano (non obbligatorio);
- eventuali progetti di dettaglio (non obbligatorio);
- eventuali stralci piani di settore (non obbligatorio);
- norme di attuazione;
- studi di settore se richiesti;
- studio di compatibilità idraulico e geologico geotecnico ai sensi dell'art. 8, c. 2 delle NA PAI (da valutare a seconda che sia già presente o meno lo studio approvato dall'ADIS relativamente all'intero territorio comunale);
- eventuali studi meteo marini delle nuove infrastrutture od opere previste dal piano.

Atteso quanto sopra, **il Tavolo di coordinamento si conclude** con la stesura del piano da parte del Comune completo dei contenuti necessari per poter essere adottato dal competente organo regionale, avendo tenuto conto dei contributi dei vari enti preposti al rilascio dei pareri presupposti comunque denominati e corredato della documentazione prevista all'art. 13 del D.Lgs n. 152 del 2006 (Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica).

Il Piano di cui sopra sarà trasmesso dall'Amministrazione comunale all'Unità Tecnica regionale (U.T.R.) al fini dell'acquisizione del relativo parere, previsto dall'art. 19, comma 1, lettera d della L.R. 13.3.2018 n. 8.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il **Tavolo di coordinamento** potrà essere ulteriormente convocato **in forma consultiva** nelle successive fasi dell'iter di approvazione del piano, qualora ritenuto necessario e, in ogni caso, **in forma "decisoria"** nella fase intermedia tra l'adozione e l'approvazione definitiva del piano, al fine di acquisire i pareri di legge presupposti, comunque denominati, da parte degli Enti competenti.

6. Il Comune, ai fini del **raggiungimento dell'intesa** di cui all'art. 16 delle linee guida, prende atto del piano e della documentazione ad esso allegata **con deliberazione di Consiglio comunale**<sup>1</sup>, la quale dà anche atto della coerenza dell'intervento col proprio strumento urbanistico e della volontà di voler procedere alla trasmissione del piano all'organo regionale competente ai fini della sua adozione. Il Comune trasmette, pertanto, **istanza di adozione** del piano alla Direzione generale degli EE.LL e Finanze.
7. La suddetta Direzione regionale prende in carico il piano, verifica, in collaborazione con la Direzione Generale dell'Urbanistica, la completezza dei contenuti rispetto alle linee guida e procede a dar corso all'iter amministrativo di approvazione del piano con la predisposizione della bozza di deliberazione di Giunta regionale e relativo caricamento di tutti gli atti nella "Borsa di Giunta digitale".
8. Il piano, unitamente a tutti i relativi elaborati, **è adottato** con deliberazione di Giunta regionale.
9. Successivamente all'adozione di cui al punto 8, il Comune trasmette il Piano al Servizio Valutazioni Ambientali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, ai fini dell'avvio della procedura di VAS (acquisizione parere motivato) e della procedura di VINCA, qualora prevista.
10. Il Piano è altresì depositato a cura del Comune presso i propri uffici, presso la Direzione generale degli EE.LL., presso l'Arpas e presso le province il cui territorio risulti interessato dal Piano, nonché presso gli Enti preposti al rilascio di pareri presupposti comunque denominati.
11. Il Comune cura la pubblicazione sul BURAS e sulla GURI della notizia di avvenuto deposito, secondo le modalità di cui all'art. 13 dell'Allegato C alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012.
12. Entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al precedente punto 11, chiunque può prendere visione della proposta di Piano e del relativo rapporto ambientale e presentare osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi od ulteriori elementi valutativi. Durante tale fase, anche allo scopo di dare conto ai SCMA e a tutte le parti interessate di come il piano abbia tenuto conto delle osservazioni pervenute nelle precedenti fasi di VAS, il Comune convoca uno o più incontri con i SCMA, ed ulteriori incontri pubblici, in occasione dei quali vengono illustrati il piano e il Rapporto Ambientale.
13. In coordinamento con i tempi e le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere, nulla osta o atto di assenso, pronunciandosi, in assenza di differenti termini previsti dalle vigenti disposizioni nazionali, entro il termine perentorio di 90 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS di cui al punto 11.

---

<sup>1</sup> Qualora il CC non pervenga ad un'intesa per motivi tecnici relativi al piano, gli stessi potranno trovare soluzione in sede di tavolo di coordinamento, per il quale è necessario presentare una nuova istanza alla Direzione generale degli EE.LL e Finanze. Se i motivi ostativi sono insuperabili, in quanto di altra natura (politica ecc), il procedimento non potrà andare avanti senza l'intesa. In tal caso il comune dovrà chiedere formalmente alla Direzione generale degli EE.LL e Finanze la sospensione o interruzione del procedimento.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

14. Dal termine della consultazione di cui al punto 12 decorrono 90 giorni per l'emissione da parte dell'autorità competente per la VAS del parere motivato, conclusivo del procedimento di VAS. Il parere motivato è comprensivo anche degli esiti della Valutazione di incidenza ambientale, laddove prevista e dovrà, in ogni caso, tenere conto di tutti i pareri facenti capo agli endoprocedimenti previsti. Durante tale fase, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, comprese le osservazioni pervenute nella fase di consultazione, con motivato accoglimento/rigetto delle stesse. A tal fine, qualora ritenuto necessario, può essere coinvolto nelle attività di istruttorie anche il Tavolo di coordinamento eventualmente convocato nella forma della conferenza di servizi.
15. Il Comune, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provvede alle opportune revisioni del piano e/o del rapporto ambientale alla luce del parere motivato e trasmette istanza di approvazione definitiva del piano alla Direzione generale degli EE.LL e Finanze.
16. La suddetta Direzione regionale, prende in carico il piano, verifica, in collaborazione con la Direzione Generale dell'Urbanistica, la completezza dei contenuti rispetto alle linee guida, nonché la correttezza dell'iter procedurale e procede alla predisposizione della bozza di deliberazione di Giunta regionale e relativo caricamento di tutti gli atti nella "Borsa di Giunta".
17. Il piano, unitamente a tutti i relativi elaborati, **è approvato in via definitiva** con deliberazione di Giunta regionale.
18. La Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, al fine di conferire efficacia giuridica al piano, mediante la sua entrata in vigore, cura la pubblicazione del piano sul BURAS, sulla GURI e sui siti istituzionali degli Enti interessati (regione comuni).
19. Il piano, a seguito dell'entrata in vigore è direttamente attuabile.
20. Le varianti al piano sono approvate con la medesima procedura prevista nei punti precedenti, previa preliminare verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e art. 7 dell'Allegato C alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012.
21. In caso di modifiche derivanti da documentate e motivate necessità di carattere tecnico/funzionale e che non abbiano, in ogni caso, incidenza rispetto agli atti preliminari di assenso comunque denominati, già acquisiti ai fini dell'approvazione dell'intero piano, sono ammesse varianti in forma semplificata, a condizione che la verifica di assoggettabilità a VAS di cui al precedente punto 20 si sia conclusa con esito negativo (esclusione da VAS). Negli adeguamenti tecnico funzionali non rientrano, comunque, le eventuali modifiche di incremento volumetrico, di ulteriore consumo di suolo, del perimetro territoriale d'intervento delimitato specificatamente dal piano, della consistenza delle dotazioni territoriali pubbliche/di interesse pubblico, qualora previste. Sulla natura di variante tecnico-funzionale si pronunciano la Direzione generale degli enti Locali e Finanze e la direzione generale dell'Urbanistica, sentiti eventualmente ulteriori enti competenti in materia.
22. Le varianti di adeguamento tecnico-funzionale sono approvate con unica deliberazione della Giunta regionale.